DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che modifica la decisione 97/370/CE, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia

[notificata con il numero C(1999) 1342]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(1999/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 97/370/CE [3], la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Svezia;

considerando che il governo svedese ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare un nuovo metodo per la classificazione delle carcasse di suino; che sono state presentate le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [4]; che dall'esame di tale domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza la decisione 97/370/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/370/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«— l'impiego dell'apparecchio denominato "Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading" ("Autofom") e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell'allegato.»

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato come parte 3.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.
[2] GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5.
[3] GU L 157 del 14.6.1997, pag. 19.
[4] GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

ALLEGATO

«PARTE 3

Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading" ("Autofom").

2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

   I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e della profondità muscolare.

   I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 29 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 63{,}022667 - 0{,}061990\,x_1 - 0{,}044287\,x_2 - 0{,}020369\,x_3 - 0{,}031346\,x_4 - 0{,}090065\,x_5 - 0{,}046915\,x_6 - 0{,}080397\,x_7 - 0{,}055209\,x_8 - 0{,}087009\,x_9 - 0{,}057792\,x_{10} + 0{,}020473\,x_{11} + 0{,}022994\,x_{12} + 0{,}024723\,x_{13} + 0{,}021543\,x_{14} + 0{,}018325\,x_{15} - 0{,}098499\,x_{16} - 0{,}078841\,x_{17} - 0{,}087616\,x_{18} - 0{,}089338\,x_{19} - 0{,}083622\,x_{20} - 0{,}070741\,x_{21} - 0{,}086366\,x_{22} - 0{,}089192\,x_{23} - 0{,}090805\,x_{24} - 0{,}081049\,x_{25} + 0{,}023325\,x_{26} + 0{,}024673\,x_{27} + 0{,}026422\,x_{28} + 0{,}023543\,x_{29},$$

   dove

   $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella dei metodi statistici sono contenute nella parte II del protocollo svedese, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione.

   La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»